



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## **Coltello: ultime sentenze**

Autore: Redazione | 16/02/2020



*Scopri le ultime sentenze su: coltello utilizzato per minacciare una persona; porto di arma impropria; qualificazione di un coltello quale arma propria o impropria; omicidio e circostanza aggravante dell'uso del mezzo insidioso.*

# Il porto di arma impropria

Il porto di arma impropria integra il reato solo se non vi sia un giustificato motivo. (Nel caso di specie, si trattava di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 cm marca Beta il cui modello veniva commercializzato con funzione di taglia- cinture di sicurezza e martello frangi-cristallo per cui poiché l'imputato in quel periodo svolgeva **mansioni di operaio** qualificato presso una società di meccanica il reato non era integrato).

**Tribunale Ivrea, 20/09/2019, n.685**

# Condotta minacciosa e violenta con un coltello

Integra il **delitto di estorsione**, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa o violenta che, estrinsecandosi in forme talmente aggressive da annichilire le capacità di reazione della vittima e trasformarla in mero strumento di soddisfazione delle pretese dell'autore, esorbita dal ragionevole intento di far valere un preteso diritto (nella specie, l'imputato per tutelare il suo presunto diritto alla restituzione di una somma da parte della persona offesa, l'aveva minacciata in un paio di occasioni con un coltello).

**Cassazione penale sez. II, 29/05/2019, n.26608**

# Detenzione di armi: la particolare tenuità del fatto

In tema di detenzione di armi la **particolare tenuità del fatto** ex Art 131 bis c.p. può essere esclusa pur concedendo il giudice la circostanza attenuante della lieve entità del fatto ex Art.4 , comma terzo, legge numero 110 del 1975 poiché la circostanza attenuante va riferita alla quantità degli oggetti e alle modalità d'uso degli stessi e cioè ad una valutazione complessiva del fatto.

(Nel caso di specie, si trattava di un coltello a serramanico detenuto da parte di un soggetto con un precedente penale per guida in stato di ebbrezza, risalente nel tempo, ma poiché lo stesso con il coltello si trovava in evidente stato di ebbrezza

alcolica il giudice negava la particolare tenuità del fatto ex Art. 131 bis c.p. e accoglieva ipotesi della lieve entità del terzo comma dell'art.4 L. 110/75).

**Tribunale Pescara, 08/05/2019, n.1461**

## **Porto abusivo di armi: elemento materiale e soggettivo**

Integra l'elemento materiale del reato di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699, comma 2, c.p., la condotta dell'agente che in pieno giorno, mentre si trovi alla guida del veicolo di proprietà condotto lungo una pubblica via, detenga, senza giustificato motivo, nell'abitacolo del mezzo un coltello a pugnale dotato di lama tagliente ben appuntita della lunghezza di 12 centimetri.

In tale contesto, può ritenersi **motivo giustificato** del porto solo quello determinato da specifiche esigenze dell'agente corrispondenti a **regole comportamentali** lecite e relazionate alla natura dell'oggetto ed alle modalità del fatto. Sotto il profilo soggettivo è sufficiente la mera colpa, ovvero la coscienza e la volontà di portare un'arma fuori della propria abitazione, a prescindere dall'intenzione o dal proposito di volerla utilizzare, essendo del tutto irrilevanti i motivi. Nel caso di specie, viene riconosciuta la penale **responsabilità dell'imputato** il quale, trovato in possesso del coltello, non aveva fornito alcuna giustificazione a riguardo.

**Tribunale Ferrara, 07/05/2019, n.742**

## **Delitto di atti persecutori: l'arresto in flagranza**

È consentito procedere all'**arresto in flagranza** per il delitto di atti persecutori attesa la natura abituale del reato, anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all'arresto deriva da pregresse denunce della vittima, relative a fatti a cui non abbia assistito personalmente, purché egli assista ad una frazione dell'attività delittuosa, che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitualità richiesta dalla norma, ovvero sorprenda il reo con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima.

(Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'arresto in flagranza di persona vista dalla polizia giudiziaria mentre si disfaceva di un coltello utilizzato per minacciare una persona, la quale aveva in precedenza sporto più denunce con riferimento a precedenti condotte di minacce e di tentata intrusione nella sua abitazione ascrivibili alla medesima persona).

**Cassazione penale sez. V, 16/04/2019, n.19759**

## **Violenza sessuale: la reazione della vittima**

In tema di violenza sessuale, la reazione violenta posta in essere dalla persona offesa per impedire il protrarsi della condotta dell'autore del reato ed il conseguente danno riportato da quest'ultimo non rilevano quanto alla circostanza attenuante del fatto di minore gravità, dovendo aversi riguardo, ai fini della graduazione della gravità del reato, esclusivamente alla violenza subita dalla vittima.(Fattispecie in cui persona offesa aveva provocato al suo aggressore, con un coltello, una lesione guaribile in trenta giorni).

**Cassazione penale sez. III, 09/04/2019, n.36372**

## **Coltello con meccanismo di scatto**

Ai fini della qualificazione di un "coltello" quale arma propria od impropria, deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o alla assenza della punta acuta e della lama a due tagli, tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avessero riqualificato il reato ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 699, comma 2, c.p., ritenendo arma propria il coltello, del cui porto ingiustificato era chiamato a rispondere, in ragione soltanto della presenza del meccanismo di scatto e di blocco della lama, mancando in atti la prova che la lama fosse dotata di due taglienti).

**Cassazione penale sez. I, 01/04/2019, n.17255**

# **Il concetto di arma è riferibile ad un coltello a serramanico?**

Ai fini della configurabilità del reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per violazione del divieto di detenere e portare armi, il concetto di arma deve intendersi limitato alle sole armi proprie e non può essere riferito ad un coltello a serramanico, da considerarsi arma impropria.

**Cassazione penale sez. I, 01/03/2019, n.17877**

## **Delitto di furto commesso da persona armata e reato di illecita detenzione di arma**

In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, n. 3, del Cp è integrata laddove la condotta furtiva sia realizzata da persona che detenga un'arma senza utilizzarla, a prescindere dal fatto che la detenzione e il porto di quest'ultima siano illegali.

Ne consegue che sussiste un concorso tra il **delitto di furto** commesso da persona armata e il reato di illecita detenzione di arma o di porto ingiustificato di essa, non rilevando il principio dell'assorbimento poiché non sussiste identità di elementi costitutivi tra l'aggravante de qua e il reato in tema di armi. Ciò posto, nel caso di specie, il tribunale ha riconosciuto il concorso di reati, uniti dal vincolo della continuazione, nei confronti dell'imputato, il quale si era impossessato di 5 bottiglie di whisky, sottraendole dai banchi espositori dell'esercizio commerciale e occultandole in un borsone, con addosso un coltello svizzero della lunghezza totale di 15 cm con lama di 7 cm, strumento chiaramente utilizzabile per l'offesa della persona.

**Tribunale Genova sez. I, 27/02/2019, n.874**

## **Porto abusivo d'armi: i gravi precedenti**

## **penali**

In materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuzione della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità. (Fattispecie relativa a porto abusivo di una mazza da "baseball" in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm., rinvenuta nel bagagliaio dell'autovettura condotta dall'imputato che, attinto da numerosi e gravi precedenti penali, viaggiava in compagnia di un passeggero trovato a sua volta in possesso di un grosso coltello nascosto nel giubbotto).

**Cassazione penale sez. I, 12/02/2019, n.13630**

## **Criteri per la qualificazione del coltello come arma propria o impropria**

Ai fini della qualificazione del "coltello" quale arma propria, di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza (articolo 699, comma 2, del codice penale), ovvero come arma impropria, di cui è sanzionato il solo porto ingiustificato fuori della abitazione o delle relative appartenenze (articolo 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110), deve farsi riferimento, rispettivamente, alla presenza o all'assenza della punta acuta e della lama a due tagli tipica delle armi bianche corte, mentre sono irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento (a scatto, a serramanico, ecc.).

**Cassazione penale sez. I, 05/02/2019, n.8032**

## **Atti persecutori: la minaccia**

Integra il reato di atti persecutori a seguito dell'interruzione di una relazione sentimentale e durante la stessa porre in essere un comportamento molesto quale quello di minacciare insultare la vittima facendole lasciare la scuola di danza i gruppi WhatsApp e vietandole di frequentare le compagne di classe.

(Nel caso di specie, minacciava la vittima di non interrompere la loro relazione sentimentale altrimenti avrebbe postato sui social network le sue foto che la

ritraevano nuda minacciandola con un coltello che avrebbe ucciso i suoi familiari).

**Ufficio Indagini preliminari Milano, 12/12/2018, n.3112**

## **Tentato omicidio: la gravità delle lesioni inferte**

In tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinante l'**idoneità dell'azione**, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dalla pericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm. - dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Ti sgozzo").

**Cassazione penale sez. I, 29/11/2018, n.11928**

## **Omicidio: occultamento del coltello da cucina**

In tema di **omicidio**, la **circostanza aggravante** dell'uso del mezzo insidioso ricorre quando il mezzo usato, per la sua natura ingannevole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l'uso, reca in sé un pericolo occulto, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile o più difficile la difesa.

(Fattispecie relativa a tentato omicidio, in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante in relazione all'occultamento di un **coltello da cucina** successivamente impiegato dall'imputato per ferire la vittima che era riuscita a difendersi e a respingere l'aggressione).

**Cassazione penale sez. I, 08/11/2018, n.7992**